PROTOCOLLO DI AZIONE DI VIGILANZA COLLABORATIVA

CON L'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI E LA REGIONE PUGLIA E LA REGIONE LOMBARDIA

PREMESSO CHE:

- L'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) vigente fino all'1 luglio 2023 e l'art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, vigente dall'1 aprile 2023 ed efficace dall'1 luglio 2023, definiscono le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'art. 213 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e l'art. 222 comma 3 lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 dispongono che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e l'art. 222 comma 3 lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 dispongono che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e l'art. 222 comma 3 lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, approvato con Delibera dell'Autorità n. 160 del 30 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022;
- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell'intera procedura di gara;
- l'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma a casi di particolare interesse;

- il richiamato art. 4 al comma 1 indica come di particolare interesse:
  a. gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
  b. gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
  c. gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
  d. gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000 di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.

CONSIDERATO CHE

- con prot. I ANAC 17508 del 2.3.2023, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (di seguito anche: AGENAS), quale soggetto attuatore, ha chiesto l'attivazione di un protocollo di vigilanza collaborativa per affidamenti relativi ai servizi di telemedicina, rientranti nella Missione 6 Component 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR);
- l'Autorità e AGENAS hanno già stipulato un protocollo di vigilanza collaborativa, in data 9.3.2022, avente ad oggetto l'affidamento di una concessione mediante project financing, relativa alla piattaforma di telemedicina, nonché un protocollo di intesa, in data 16.9.2022, avente ad oggetto più ampie forme di collaborazione nell'ambito della Missione 6 Component 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, affidata ad AGENAS;
- l'esposta richiesta può essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 4 co. 1 del Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici;
- con prot. I ANAC 30146 del 18.04.2023 e prot. I 30433 del 19.04.2023, rispettivamente la Regione Lombardia e la Regione Puglia hanno confermato la disponibilità a sottoscrivere il Protocollo di Vigilanza;
- Con nota prot. I ANAC 33524 del 3.5.2023, Agenas ha specificato le procedure di affidamento da sottoporre a vigilanza preventiva.

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo Presidente, Giuseppe Busia,

E

l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (di seguito anche "AGENAS"), nella persona del suo Presidente, Enrico Coscioni

E

la Regione Lombardia, nella persona del suo Presidente, Attilio Fontana;

E

la Regione Puglia, nella persona del suo Presidente, Michele Emiliano.

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, all'interno di aree particolarmente critiche o di azioni/misure rilevanti, un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l'attività disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, approvato con Delibera dell'Autorità n. 160 del 30 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'attività di vigilanza preventiva-collaborativa che l'Autorità porrà in essere riguarda n. 2 procedura di gara, da svolgersi nel rispetto delle norme in materia di contratti pubblici, ed in particolare:
   a. Procedura aperta, ex art. 60 d.lgs. 50/2016, mediante Accordo multi operatore, ex art. 54 co. 4 lett. a) d.lgs. 50/2016 (Regione Lombardia);
   b. Appalto specifico plurilotto geografico (gara CONSIP ICT – Fornitura prodotti e servizi per l'informatica e telecomunicazioni, fornitura "pc, periferiche e accessori"), con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Regione Puglia).
2. Le suddette procedure potranno essere svolte, rispettivamente, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Puglia, anche mediante le relative centrali di committenza.

Articolo 4

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:
   - determina a contrarre o provvedimento equivalente;
   - bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
   - disciplinare di gara;
   - capitolato;
   - schema di contratto/convenzione;

- provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice, unitamente agli elenchi dei partecipanti alla gara e degli eventuali subappaltatori e ausiliari;
- provvedimenti di esclusione;
- provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
- contratto o convenzione stipulata;
- ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.

2. Formano altresì oggetto di vigilanza i verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, i quali vanno trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.

3. L'Autorità si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. È fatto obbligo per i soggetti firmatari di rendere una motivazione, anche sintetica, delle ragioni per le quali si utilizzano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti, nonché la pubblicazione integrale della motivazione medesima sul sito istituzionale e l'invio della stessa all'Autorità.

2. I soggetti firmatari si impegnano ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola: "*AGENAS/Regione Lombardia/Regione Puglia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp*" . *La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014".*

3. Resta ferma la facoltà di introdurre le suddette clausole anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.

4. I soggetti firmatari si impegnano a fornire all'Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti/ai casi nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nel bando/nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

Articolo 6

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
   a. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione;
   b. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
   c. qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette ai soggetti firmatari;
2. In tale ultima ipotesi, ai soggetti firmatari:
   a. se ritengono fondato il rilievo, vi si adeguano, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;

b. se, invece, non ritengono fondato il rilievo, presentano le proprie controdeduzioni all'Autorità e assumono gli atti di propria competenza.

3. Le Regioni Lombardia e Puglia avranno cura di inviare direttamente o per il tramite delle rispettive centrali di committenza regionali individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente Protocollo la documentazione di gara all'Autorità, informando contestualmente l'AGENAS. Nel caso in cui gli atti dovessero essere trasmessi da parte delle centrali di committenza regionali delegate, le medesime procederanno informando i rispettivi Presidenti di Regione.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 8

(Verifica intermedia)

1. Dopo i primi sei mesi di collaborazione le Parti procederanno ad una prima verifica dell'efficacia delle attività poste in essere anche al fine di provvedere all'aggiornamento o adeguamento dell'oggetto della collaborazione per i successivi sei mesi.
2. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione AGENAS invia all'Autorità un *report* relativo al procedimento oggetto di vigilanza collaborativa specificando:
   - la data di pubblicazione degli atti oggetto di vigilanza collaborativa;
   - lo stato del procedimento;
   - la presenza di eventuali contestazioni/riserve/contenzioso.

   Il contenuto del suddetto *report* viene tenuto in considerazione ai fini della valutazione di cui al precedente comma 1.

Articolo 9

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente da AGENAS; Regione Puglia e Regione Lombardia, che si impegnano a concedere l'accesso alle suddette note.

Articolo 10

(Precontenzioso)

1. AGENAS si impegna ad aderire alle istanze di precontenzioso presentate, ai sensi dell'art. 211, comma 1 del d.lgs. 50/2016, da parte di altri soggetti legittimati, adeguandosi all'eventuale parere reso dall'ANAC.

Articolo 11

(Prerogative di AGENAS/ Regione Puglia e Regione Lombardia)

1. Le attività svolte dai firmatari nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane loro prerogativa esclusiva,

né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma, 21 luglio 2023

Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
Giuseppe Busia

Il Presidente dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali Enrico Coscioni

Il Presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano

Il Presidente della Regione Lombardia
Attilio Fontana